

ORIGINALE



IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

composto dagli Ill.mi Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) SEGRETO dr. Antonio | - Presidente |
| 2) METRO dr. Adolfo | - Consigliere di Stato |
| 3) AURELI dr. Sandro | - Consigliere di Stato - Relatore |
| 4) TRICOMI d.ssa Irene | - Consigliere di Cassazione |
| 5) RUSSO dr. Silvestro M. | - Consigliere di Stato |
| 6) CIRILLO dr. Francesco M. | - Consigliere di Cassazione |
| 7) GIARDINA dr. ing. Pasquale | - Tecnico Esperto |

N. 15/16 CC Reg. Gen.
N. 76/17 Cronologico
N. _____ Rationario
N. _____ Comp. Civ

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

nella causa iscritta nel Ruolo dei procedimenti in camera di consiglio dell'anno 2016 al n. 15 vertita

T R A

COMUNE DI SENAGO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fossati e Giovanni Corbyons e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone n.44, giusta procura speciale alle liti a margine dell'istanza di sospensione;

RICORRENTE

CONTRO

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata c/o l'avv. Sebastiana Dore, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

- **COMUNE DI MILANO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato speciale in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato in Roma, c/o l'ultimo, l.re Marzio n. 3;

RESISTENTI

E CONTRO

- **AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **PARCO REGIONALE DELLE GROANE**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **PARCO AGRICOLO SUD MILANO**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **COMUNE DI BOLLATE**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO**, in persona del legale rappresentante p.t.;

NON COSTITUITI

OGGETTO: ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 193/2016 pronunciata sui giudizi riuniti nn. R.G. 109/2015 e 234/2015.

§§§§§

Letta la sentenza di questo Tribunale n. 193/2016, con la quale sono stati respinti i ricorsi n.109 e n.234 del 2015, concernenti, rispettivamente, gli atti della Regione Lombardia (decreto n.1829/2015) e dell' Agenzia Inter-regionale del Fiume Po (AIPO: approvazione definitiva dei lavori) relativi alla realizzazione nel territorio comunale di una vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso;

Letta l'istanza di sospensione in epigrafe proposta in pendenza del ricorso per Cassazione promosso avverso la detta sentenza di questo Tribunale Superiore (art. 373 c.p.c.).

Rilevato che in detta istanza il danno grave ed irreparabile viene prospettato per effetto dell'approvazione da parte di AIPO del progetto esecutivo della menzionata opera pubblica (determina n. 1178 del 27.10.2016) e dell'avvenuta consegna dei relativi lavori in data 28 ottobre 2016.

Ritenuto che non ricorrono le condizioni del prospettato danno grave ed irreparabile, dovendosi in primis osservare al riguardo che nessun danno emerge dall'istanza rispetto al luogo sul quale l'opera anzidetta deve essere eseguita.

Rilevato inoltre che alcuna prova o principio di prova emerge dall' istanza in esame in ordine al concreto pregiudizio che deriverebbe dalla contestata realizzazione, sia nei riguardi di un'abitazione che di altri manufatti, peraltro entrambi non meglio identificati neppure rispetto alla titolarità comunale, e in varia misura distanti tra loro e dalla stessa opera pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, respinge l'istanza di sospensione in epigrafe.

Condanna alle spese di lite in misura di euro 2.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, addì 14 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE



Depositata in Cancelleria oggi **31 GEN. 2017**

IL CANCELLIERE

